

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto n. 360 del 29 aprile 2025

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio da frana/cavità (art. 68 comma 4bis e 4 ter del Dlgs 152/06) dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al comune di Martano (LE) -centro abitato-.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione"*;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"*;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata *"Autorità di Bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"*, nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono*

approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica"*;

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e ss.mm.ii. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata confermata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (oggi MASE) un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020, acquista al protocollo con n.18629 del 01/10/2020, con la quale il MATTM (oggi MASE) ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando *"...omissis... di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis"*;

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione

dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di ripermimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota acquisita al prot. AdB n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. AdB n. 15413 del 25.05.2021 relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Considerato che per il Comune di Martano (LE), la proposta di modifica della perimetrazione del PAI è scaturita dalla rilevata presenza di cavità di natura antropica, distribuite sia nelle aree urbane che extraurbane del territorio comunale, in passato destinate all'attività di frangitura delle olive e produzione di olio (frantoi ipogei), emerse dagli studi e approfondimenti effettuati nell'ambito delle attività di co-pianificazione in corso tra Autorità di Bacino Distrettuale e il Comune di Martano, volte alla definizione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del medesimo Comune;

Considerato che, partendo dalle criticità ed emergenze geomorfologiche segnalate dal Comune di Martano, l'Autorità di Bacino Distrettuale, in assenza di precise valutazioni inerenti allo stato strutturale e alla condizioni di stabilità generali delle aree che ne sono affette, ha considerato livelli di pericolosità in linea con quanto stabilito e nelle "Norme Tecniche di Attuazione - NTA" del PAI, nonché secondo quanto riportato nell'"Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee" (approvato nella seduta del C.T. dell'ex AdB della Puglia del 25 luglio 2006);

Considerato che, in coerenza con quanto precedentemente indicato, si è proceduto all'inserimento di nuove aree a pericolosità da crollo, entro il tessuto urbano, laddove è stata registrata la presenza di cavità di nota estensione, ascrivendo l'area di impronta di ciascuna di esse (prudenzialmente ampliata al contorno di ulteriori 5 metri) a "*Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)*", seguita, in adiacenza, da una fascia di cautela (buffer) larga 30 metri classificata a "*Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*" quale area di potenziale interferenza in caso di occorrenza dei crolli;

Considerato che, inoltre, laddove sono state fornite dal Comune di Martano indicazioni solo di tipo puntuale, relative all'accesso o alla presunta posizione di cavità, si è imposta un'area circolare di raggio 5 metri centrata sul punto di accesso o posizione, quale area classificata a "*Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)*", circondata da un contorno di ulteriori 30 metri di un'area classificata a "*Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*", evenienza occorsa in due casi per il territorio comunale di Martano;

Considerato che un'altra area è stata ascritta al solo livello di "*Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*" sulla base di quanto riportato nella Relazione geologica allegata al PUG in merito alla presenza nel tessuto urbano di "almeno due cavità antropiche" non censite, ma note a chi redige lo studio "presenti in Largo candelora ed in via degli Uffici che ricadendo in proprietà privata non è stato possibile ispezionare", per le quali, in assenza delle richieste precisazioni (nota prot. AdB n. 20062/2021), è stata prudenzialmente gravata da vincolo l'area corrispondente che include tali toponimi;

Vista la proposta di modifica di perimetrazione per il Comune di Martano (LE) -centro abitato- che prevede la introduzione del livello di "*Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)*" e quella di "*Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*" in aree del centro abitato interessate dalla presenza di cavità di origine antropica;

Rilevato che la suddetta proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità da frana/cavità, derivante da approfondimenti del quadro conoscitivo, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., così come integrato dalla L. n. 120 dell'11.09.2020;

Visto il Decreto n. 70 del 3 febbraio 2025 relativo al Comune di Martano (LE) -centro abitato-, con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto del parere favorevole espresso dalle Conferenza Operativa nella seduta del 12 dicembre 2024, ha adottato la proposta di modifica al PAI disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06, garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Tenuto conto che, entro il periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 13 del 13 febbraio 2025, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Vista la Delibera n. 1 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 24 marzo 2025, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. MASE-MEF n. 403 del 13.11.2024, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana/cavità dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al comune di Martano (LE) -centro abitato-;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio da frana/cavità dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al comune di Martano (LE) -centro abitato-, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:
 - *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto Geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente le proposte di modifiche alla perimetrazione per il settore di territorio interessato del comune di Martano (LE) -centro abitato-;*
1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, sezione Pianificazione, Gestione e Programmazione/PAI-Piano Assetto Idrogeologico/Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio da frana/Modifiche e Varianti/Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006), e nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti dal 03/06/2024/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.
2. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale

Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e alla Amministrazione comunale di Martano (LE).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli